



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

tribunale.napoli.ischia@giustizia.it

PROC. PEN. N. 2967/2020 R.G.DIB UDIENZA DEL 26.6.2020

ALL'UFFICIO

NOTIFICHE DI

[Handwritten signature] del. Beati di Fou
per assist. di imp.

ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE - SEDE

D'ORDINE DEL GIUDICE: NOTIFICA

Su richiesta della cancelleria penale si notificli gli allegati atti a:

- 1. Imputato Esposito Luigi (4-2-96)
Via Belvedere, 2 - Fouis
C/O
- 2. Difensore Avv. Luigi Antonio Nappi
- 3. Parte /offesa civile _____
- 4. Difensore p.c. _____
- 5. P.M. C/O Procura Repubblica Tribunale Napoli.-

Ischia, 19 MAR. 2020



l'Assistente Giudiziario
Sig. Mario TORIO

[Handwritten signature of Mario Torio]

AU

N. 23461/18 R.G.N.R.
N. 21462/18 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
dott. Giovanna Ceppaluni

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE
- artt. 464 e 456 e segg. c.p.p. -

Il G.I.P., visto l'atto di opposizione al decreto penale n.258/19 del 14.1.2019 emesso nel suindicato procedimento nei confronti di :
Espositore Luigi nato a Lacco ameno il 4.2.1996 e res. in Fortio via Belvedere n. 2 int. 2 domicilio eletto Difeso di fiducia dall' avvocato

Luigi Antonio Miragliuolo con studio in Fortio Di Ischia via Leonardo Impagliazzo n. 124 del foro di Napoli
IMPUTATO/A

Come dall'allegata richiesta di decreto penale

Evidenziate le seguenti fonti di prova:
informativa ed annotazioni di P.G. con relativi allegati

visto l'art.464 c.p.p.

DISPONE

procedersi con giudizio immediato nei confronti di Espositore Luigi come sopra generalizzato/a/i per il/i reato/i di cui all'allegata richiesta di decreto penale, indicando per la comparizione del/lla/i predetto/a/i davanti al **TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione distaccata di Ischia**
ruolo monocratico ex giudice Alberto Capuano

aule udienze penali, per l'udienza del **giorno 11.3 2020 alle ore 9,00** con prosiegua, con avvertimento all'/agli imputato/a/i che non comparendo sarà/saranno giudicato/i in contumacia.

Avverte le parti che a pena di inammissibilità devono depositare nella Cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Manda alla cancelleria perché, **almeno 30 giorni prima** della data fissata per il giudizio, il presente decreto sia comunicato al P.M. e notificato all'/gli imputato/a/i e alle eventuali persone offese con avviso al/ai difensore/i dell'imputato/a/i della data fissata per il giudizio; il presente decreto sarà trasmesso unitamente al fascicolo per il dibattimento al Giudice competente per il giudizio, gli atti non inseriti nel predetto fascicolo saranno restituiti al P.M.

Napoli, 17/01/2020

Il Giudice per le indagini preliminari
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIP
dott.ssa Giovanna Ceppaluni

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi: **20 GEN 2020**
Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa **Clotilde Iannone** Cancelliere



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SERVIZIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI



RICHIESTA DI EMISSIONE DI
DECRETO PENALE DI CONDANNA

Al GIP - sede

Il Vice Procuratore Onorario delegato Marco Covino

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 23461/18

nei confronti di:

ESPOSITORE LUIGI n. a Lacco Ameno il 4/2/1996 e res. a Forio via belvedere n.2 int.2 -dom.el. ex 161 cpp-

iscritto nel registro delle notizie di reato in data: 30.8.2018

con la seguente **imputazione**:

- a) **p. e p. dall'art. 186 c.2 lett b) cds, e 186 cds comma 2 sexies del D. lgs. 285/1992 e leggi collegate**, perché circolava alla guida di una fiat punto tg. CF 512 ZW di Sirabella Emilia in stato di ebbrezza, come risultato a seguito del controllo del tasso alcolemico effettuato ritualmente con strumenti omologati e controllati.
Fatto commesso tra le ore 22,01 e le 06,59;
tasso alcolemico 0,98 g/l e 1,03 g/l
Acc. in Casamicciola Terme il 22/7/2018
- b) **p. e p. dall'art. 116**, commi 15 e 17 del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e succ. modif.), perché si poneva alla guida del veicolo di cui al capo a), senza aver mai conseguito la patente di guida. Con la recidiva (ex art.5 D.L.vo n. 8/16) nel biennio, essendo stato sanzionato per fatto analogo più volte e in particolare in data 15.05.2018 e 8.8.18.
Accertato in Casamicciola il 22.07.2018.

Rilevato che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio;

Considerato che la prova della responsabilità penale risulta evidente all'esito delle indagini effettuate, in particolare dalla c.n.r. e dagli allegati, riferibili alle circostanze di fatto accertate dai verbalizzanti;

Rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 459 c.p.p. e che deve applicarsi la sola pena pecuniaria, sia pure in sostituzione della pena detentiva, ex art. 53 L.689/81, come modificato dall'art. 5 d.l. 187/93 conv. in L. 396/93;

Precisato che non ricorrono condizioni soggettive di esclusione della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 59 L.689/81

Rilevato che ricorre la circostanza aggravante specifica ex art 186, comma 2 sexies Nuovo CDS

Tenuto conto dei criteri indicati negli artt. 132-133-135 bis c.p., la pena può così determinarsi.

- **Pena base (ex art. 186 co. 2 sexies D.lvo 285/92) € 1.000,00 di ammenda e mesi 1 di arresto**
- **Aumentata l'ammenda ex art.186 c. 2 sexies a euro 1500**
- **ridotta per le attenuanti generiche ad € 1000,00 di ammenda e gg 20 di arresto.**
- **Aumentato per la continuazione a 1200 euro di ammenda e 30 gg di arresto**

- 16
- ridotta la pena ex 459 cpp a gg 20 di arresto e € 800,00 di ammenda
 - convertita la pena detentiva in euro 1.500,00 di ammenda (20 gg x 75 euro) per un totale di euro 2.300,00

Letti gli artt.459 ss.-557 c.p.p.

CHIEDE

emettersi nei confronti dell'imputato sopra generalizzato decreto penale di condanna alla pena di € 2.300,00 di ammenda.

INOLTRE

Sanzioni amministrative accessorie

Con l'avviso all'imputato ex art. 460 lett.e) c.p.p. della facoltà di chiedere mediante opposizione, oltre al giudizio abbreviato o all'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 c.p.p., anche la sospensione del procedimento con messa alla prova (come disposto con sentenza della Corte Costituzionale n.201 del 21 luglio 2016)

Napoli, 11.8.18

Il Vice Procuratore Onorario
dr. Marco Covino

Marco Covino

11/8/18
IL SOTTILIBRO DI...
della REPUBBLICA
di VALTER BRUNO

entifica
entifica
numero l
ti invia
ata e o
otifica
EC mitt
estinat
odice f
EC des
oggett
localit
ata e c
sito ac
ata e
sito cc
eposil
attest
estinat

IAPOL
lote





TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione distaccata di Ischia

DECRETO DI RINVIO DI UFFICIO DI UDIENZA DIBATTIMENTALE

Il Giudice,

visto il DL 8.3.2020 n. 11 pubblicato in GU in data 8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*

-Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL 11/2020 a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

-Che ai sensi dell'art. 2 n. 2 fanno eccezione alla regola del differimento di ufficio, " *le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:*

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
-preso atti del documento elaborato all'esito del tavolo tecnico COVID 19 d'intesa tra la Corte di Appello, Procura Generale e Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli

-Considerato, che per la udienza dell'11.3.2020 sono fissati solo due procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare non custodiale (proc. a carico di Cozzolino; e proc a carico di Iovine) per cui i difensori /o gli imputati devono richiedere espressamente, entro il 10.3.2020 (orario di cancelleria) che il processo venga trattato;

- Considerato che pertanto tutti gli altri procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale innanzi al GM di Ischia in data 11.3.2020 debbano essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p. applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (cfr Cass. Ssez. 3 n. 17218 del 3.3.2009);

-Considerato che la data di rinvio debba essere individuata anche tenuto conto degli oneri gravanti sulla Cancelleria in conseguenza del presente differimento;

DISPONE

Che il procedimento a carico di Ruspantini ed altri venga rinviato al 24.4.2020 ore 11,00

Che i procedimenti Iovine e Cozzolino (salvo diversa volontà degli imputati o dei difensori) vengano rinviati all'udienza del 17.4.2020 orario di rito)

Tutti gli altri procedimenti siano rinviati all'udienza del 26.6.2020

Il decorso dei termini di prescrizione per ciascun processo si intende sospeso nei limiti di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Napoli 9.3.2020

Il Giudice

dott.ssa Ambra Cerabona

IL GIUDICE
Dott.ssa Ambra CERABONA

